



# STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ALAI

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 1 (Costituzione)**

È costituita, con durata illimitata, una libera associazione, in forma di associazione culturale, denominata "LIFE ALIGNMENT ITALIA ASSOCIAZIONE CULTURALE". Essa non ha scopi di lucro ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III art.36 e seguenti del codice civile nonché dal presente Statuto. La sede legale è stabilita nel comune di Gressan (Ao). L'indirizzo della detta sede viene indicato presso il "Centro di Terapie Naturali" sito in Loc. Boretta 7, Gressan (AO)" ai fini della registrazione dello Statuto all'Agenzia delle Entrate. L'associazione può variare la sede nell'ambito dello stesso comune, istituire altri uffici e sedi secondarie, sul territorio nazionale o estero, ove consentito con semplice disposizione dell'organo amministrativo e conseguente comunicazione scritta agli uffici interessati.

### **Articolo 2 (Statuto)**

L'Associazione "LIFE ALIGNMENT ITALIA" è disciplinata dal seguente Statuto.  
La suddetta associazione sarà in prosieguo denominata ALAI.  
LA sta per Life Alignment.

### **Articolo 3 (Oggetto, scopo e valori)**

Il Life Alignment è un insieme di sistemi di guarigione energetica e vibrazionale che si occupa di tutti gli aspetti della vita, della persona e dell'ambiente in cui vive.

L'obiettivo del LA è di promuovere, facilitare e accompagnare la crescita interiore e il benessere fisico, emozionale, mentale e spirituale delle persone, riconoscendo l'importanza di un approccio olistico alla salute dell'individuo e dell'ambiente in cui vive e lavora. L'Associazione LIFE ALIGNMENT ITALIA si impegna a sostenere gli obiettivi suddetti attraverso:

- a) La promozione di seminari, incontri, conferenze;
- b) La definizione degli standard formativi per la pratica, la supervisione e l'insegnamento del Life Alignment, in base alle direttive internazionali (attualmente allo studio da parte degli insegnanti di L.A. in Europa e nel mondo)
- c) La definizione degli standard professionali di Operatori, Supervisor e Insegnanti Life Alignment/Life Alignment Academy attraverso il Codice Deontologico e la Licenza di Pratica;
- d) La vigilanza sull'osservanza del Codice Deontologico e della Licenza di Pratica;
- e) La creazione e l'aggiornamento di un registro dei soci in formazione (studenti) e professionisti (Operatori, Supervisor e Insegnanti);
- f) La salvaguardia e l'aggiornamento del materiale accademico del percorso formativo Life Alignment;

L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ivi comprese anche attività commerciali, purché con finalità strumentali ed accessorie rispetto agli scopi istituzionali e alle esigenze dei soci.

## **TITOLO II - ASSOCIATI E ADERENTI**

### **Articolo 4 (Ammissione)**

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (Soci Fondatori) e quelli che hanno fatto richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (Soci Ordinari). Il numero degli associati è illimitato.

Si definiscono soci dell'ALAI:

- Il Socio Simpatizzante
- Il Socio Studente Life Alignment/Life Alignment Academy
- Il Socio Operatore Life Alignment/Life Alignment Academy
- Il Socio Supervisore Life Alignment/Life Alignment Academy
- Il Socio Insegnante Life Alignment/Life Alignment Academy

Il Consiglio Direttivo può nominare "Membri Onorari dell'Associazione" persone che hanno fornito un particolare contributo, scientifico o finanziario, a favore dell'Associazione e accogliere anche l'adesione di "Sostenitori dell'Associazione" le persone fisiche, giuridiche e gli Enti o Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, forniscono un sostegno economico alle attività della medesima.

L'Associazione è aperta a tutti senza distinzione di razza, sesso, religione ed opinioni politiche e garantisce il rispetto dei più ampi principi democratici nell'adozione delle decisioni.

Per l'ammissione all'Associazione è necessario presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione che provvederà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, a ratificare o meno l'ammissione. L'eventuale diniego del Consiglio Direttivo dovrà essere motivato.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso al Presidente entro 30 giorni, e la decisione finale spetta all'Assemblea dei Soci. In caso di silenzio del Consiglio Direttivo la domanda dovrà intendersi accettata.

I Soci sono tenuti a versare la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. La qualifica di socio inoltre dà il diritto a frequentare la sede sociale.

### **Articolo 5 (Adesione)**

Tutte le persone che desiderano aderire all'Associazione devono presentare domanda sul modulo prescritto e la quota stabilita deve accompagnare la domanda.

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

- Se il Consiglio Direttivo ha ricevuto una spiegazione scritta a sfavore dell'accettazione del nuovo membro, il Comitato Esecutivo deve comunicare tali fatti e circostanze al candidato il quale ha il diritto di affrontare il Comitato Esecutivo, a tale scopo, personalmente o per iscritto.
- L'adesione di una persona all'Associazione continuerà fino a quando il Consiglio Direttivo ne cancella l'adesione, fino al momento in cui un membro è espulso per motivi disciplinari o fino a quando il membro stesso non presenta le sue dimissioni.
- Ogni membro che intende dimettersi dall'Associazione deve dichiarare il proprio intento per iscritto al Consiglio Direttivo.
- Qualsiasi membro la cui adesione sia stata sospesa o interrotta, sia attraverso la cancellazione, le dimissioni, l'espulsione o per altro motivo, mantiene la responsabilità del pagamento di tutte quelle tasse, contributi, abbonamenti e simili, da lui dovuti all'Associazione e non ha il diritto di recuperare eventuali somme (o parte di esse) versate all'Associazione prima della cessazione o sospensione dallo stato di membro, come di cui sopra.

- Nessun membro dell'Associazione avrà alcun diritto, titolo o interesse su qualsiasi proprietà o fondi dell'Associazione, mobili o immobili.
- Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

### **Articolo 6 (Perdita della qualità di socio e recesso)**

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dalla stessa; tale recesso dovrà essere notificato al Consiglio Direttivo ed ha efficacia dal momento della sua ricezione con preavviso di 10 giorni lavorativi.

Gli associati che non notificano la loro volontà di recedere entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale.

### **Articolo 7 (Esclusione)**

In caso di inadempienza degli obblighi di versamento oppure in presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. In caso di esclusione l'associato può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione all'Assemblea degli associati, la quale si esprimerà a maggioranza qualificata sull'accoglimento dello stesso.

## **TITOLO III – ORGANI**

### **Articolo 8 (Organi dell'Associazione)**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente del Consiglio Direttivo;
- Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- Segretario del Consiglio Direttivo;
- Tesoriere dell'Associazione;
- Collegio dei Probiviri

#### **L'Assemblea dei Soci**

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed, in via straordinaria, quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo a maggioranza o da almeno la maggioranza dei membri in carica.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea o con preavviso per via telematica.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva l'eventuale regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

L'assemblea può avvenire per via telematica (skype, teleconferenza o altro)

## **Il Consiglio direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea per la durata di 4 anni. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Fanno parte di diritto del Consiglio, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

In caso di dimissioni, di decesso o di revoca di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea degli associati.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo o rendiconto annuale;
- predisporre il bilancio preventivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei soci.
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- adottare i provvedimenti disciplinari;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene almeno la maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.

## **Il Presidente del Consiglio Direttivo**

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.
2. È attribuita al Presidente la rappresentanza legale dell'associazione.
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo può essere rieletto per più mandati consecutivi.
4. Viene eletto dall'Assemblea, tra gli associati, con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.
5. Per la revoca del Presidente del Consiglio Direttivo sono richieste le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
6. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
7. Al Presidente compete, sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, in tal caso deve provvedere all'immediata convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
8. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

## **Vice Presidente del Consiglio Direttivo**

Il Vice Presidente assiste il Presidente del Consiglio Direttivo in tutti i suoi doveri e ne fa funzione sostitutiva qualora sia necessario.

## **Il Segretario del Consiglio Direttivo**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli associati ed aderenti.

## **Il Tesoriere**

Il tesoriere cura la tenuta del libro delle entrate e delle uscite. Presenta il rendiconto annuale all'Assemblea dei Soci, assicura la contabilità corrente delle spese dell'Associazione, relaziona al Consiglio Direttivo eventuali inadempienze economiche da parte dei Soci.

## **Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Qualsiasi Socio con una anzianità di associazione di almeno tre anni consecutivi può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico.

Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

## **L'Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **TITOLO IV- DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 9**

#### **Modifiche statutarie**

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci costituita in seduta straordinaria.

Sia in prima che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

### **Articolo 10**

#### **Scioglimento**

In caso di scioglimento, per qualsivoglia causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni operanti in identico o analogo settore, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo. La relativa delibera deve comunque essere approvata dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, sia in prima sia in seconda convocazione.